

CAMERA DEI DEPUTATI

N.525

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle risorse finanziarie per sottoscrivere strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (525)

(articolo 23-undecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

Trasmesso alla Presidenza il 13 dicembre 2012



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario" e, in particolare, l'articolo 23-sexies concernente "Emissioni di strumenti finanziari";

VISTO, in particolare, l'articolo 23-sexies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale dispone che: "Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della European Banking Authority dell'8 dicembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il "Ministero"), su specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito l'"Emittente") e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e 23-novies:

a) provvede a sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2012 anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari (di seguito i "Nuovi Strumenti Finanziari"), computabili nel patrimonio di vigilanza (Core Tier 1) come definito dalla raccomandazione EBA dell'8 dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi;

b) provvede altresì a sottoscrivere, entro il medesimo termine, Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore di euro unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale sostituzione degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di remunerazione previste dall'articolo 23-septies, comma 2.

VISTO, in particolare il comma 1, dell'articolo 23-undecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 il quale dispone che: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico."

VISTA la nota del 28 novembre 2012 con cui Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in applicazione dell'articolo 23-sexies, comma 1, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 N. 135, ha chiesto (i) la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari per un importo complessivo di euro 2.000.000.000; (ii) di riscattare gli strumenti finanziari emessi dalla stessa Banca e sottoscritti dal MEF ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 accettando preventivamente quanto previsto dall'articolo 23-septies del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 N. 135;

CONSIDERATO che per la sottoscrizione dell'operazione e la relativa approvazione è, tra l'altro, necessario il perfezionamento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di individuazione delle risorse necessarie per finanziare la suddetta operazione, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

RITENUTO che per far fronte agli oneri derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari bisogna provvedere mediante emissione di titoli di Stato;

VISTO il parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

Su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1

Per l'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 23-novies, commi 5 e 6 e 23-undecies, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le risorse necessarie per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari di euro 2.000.000.000 della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nelle premesse, sono individuate mediante emissione di titoli di Stato a medio- lungo termine, disposta ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, o quale quota aggiuntiva di una o più delle ordinarie emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, effettuate per la copertura del fabbisogno in forza del medesimo D.P.R.



Art. 2

Il controvalore dei titoli emessi è versato su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con iscrizione di un corrispondente importo su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla sottoscrizione dei suddetti Nuovi Strumenti Finanziari.

Art. 3

Gli interessi derivanti dalla sottoscrizione dei suddetti Nuovi Strumenti Finanziari, versati all'entrata del bilancio dello Stato tramite la Banca d'Italia, sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai sensi dell'articolo 1.

Il presente decreto ed il correlato decreto di variazione di bilancio saranno trasmessi al Parlamento e comunicati alla Corte dei Conti.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze